



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A al Decreto n. 1065 del 25 GIU 2015 pag. 1/7



REGIONE DEL VENETO

Attività di Acconciatore

Legge 17 agosto 2005, n. 174
Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28

Percorsi formativi abilitanti per responsabile tecnico di impresa di acconciatura
Vademecum requisiti di accesso

Indice

1.	Premessa	3
2.	Tabella riassuntiva	3
3.	Tipologia	3
4.	Qualifica regionale	4
5.	Esperienza professionale	4
6.	Tipo corso	5
7.	Esame	6
8.	Documentazione	6

1. Premessa

La legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” e ss.mm.ii regola l’esercizio professionale dell’attività di acconciatore che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba. L’art. 3 stabilisce le modalità per acquisire l’abilitazione professionale che consente di esercitare l’attività di acconciatore in forma di impresa. Per ogni sede dell’impresa (art.3, comma 5) deve essere designato un responsabile tecnico, in possesso dell’abilitazione professionale, che garantirà la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività (art.3, comma 5-bis).

Con il presente vademecum si intende puntualizzare quanto stabilito dalla L. 174/2005 al fine di semplificare le procedure di verifica del possesso dei requisiti dei potenziali utenti da parte degli Organismi di formazione interessati all’avvio dei percorsi formativi.

2. Tabella riassuntiva

TIPOLOGIA	Possesso QUALIFICA Regionale	ESPERIENZA PROFESSIONALE	TIPO CORSO da frequentare	ESAME
A)	SI	NO	FS/ACC	SI
B)	SI	1 anno di inserimento lavorativo qualificato art. 3, co. 1, lett. a); art. 3, co. 3	Nessuno (esame diretto)	SI
C)	SI/NO	1 anno di inserimento lavorativo qualificato preceduto da un rapporto di apprendistato come titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro dipendente familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo art. 3, co. 1, lett. b); art. 3, co. 3	FC/ACC	SI
D)	SI/NO	3 anni di inserimento lavorativo qualificato come titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro dipendente familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo art. 3, co. 1, lett. c); art. 3, co. 3	FC/ACC	SI
E)	SI/NO	3 anni di inserimento lavorativo qualificato come dipendente familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro art. 6, co. 6	FC/ACC	SI

3. Tipologia

L’utente che intende acquisire l’abilitazione di responsabile tecnico di impresa di acconciatura deve essere in possesso dei requisiti specificati in una delle seguenti tipologie:

- A) - possesso di qualifica regionale;
 - frequenza di un percorso formativo di 900 ore;
 - superamento dell’esame finale.

- B) - possesso di qualifica regionale;
- un anno di inserimento lavorativo qualificato, nell'arco di due, presso un'impresa di acconciatura; per la quantificazione dell'anno non potranno essere presi in considerazione periodi di lavoro svolti con contratto di apprendistato;
 - superamento dell'esame finale.
- C) - il possesso di qualifica regionale non è indispensabile;
- un anno di inserimento lavorativo qualificato presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
 - frequenza di un percorso formativo di 300 ore, svolto anche in costanza di un rapporto di lavoro;
 - superamento dell'esame finale.
- D) - il possesso di qualifica regionale non è indispensabile;
- tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque;
 - frequenza di un percorso formativo di 300 ore, svolto anche in costanza di un rapporto di lavoro;
 - superamento dell'esame finale.
- E) - il possesso di qualifica regionale non è indispensabile;
- tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di barbiere;
 - frequenza di un percorso formativo di 300 ore, svolto anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica;
 - superamento dell'esame finale.

4. Qualifica regionale

La qualifica regionale deve essere di durata almeno biennale.

Se la qualifica è conseguita in un regione diversa dal Veneto, l'OdF dovrà accertarsi della veridicità della stessa presso l'amministrazione pubblica di provenienza.

Se la qualifica è conseguita all'estero l'utente dovrà rivolgersi al competente ministero per il riconoscimento della stessa o per l'eventuale definizione della misura compensativa.

5. Esperienza professionale

- a. orario di lavoro: l'articolo 3 non prevede che l'attività lavorativa qualificata debba essere svolta a tempo pieno (un anno di lavoro pari a 52 settimane x 40 ore = 2080 ore). Pertanto sono ammissibili rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e part-time (verticale, orizzontale e misto). Un anno di lavoro nell'arco di due si devono intendere 52 settimane (= 2080 ore) da svolgere al massimo in due anni solari. Tre anni di lavoro nell'arco di cinque si devono intendere 156 settimane (= 6.240 ore) da svolgere al massimo nell'arco di cinque anni solari. In ogni caso il lavoro svolto con contratto a part-time deve sempre raggiungere, nei tempi stabiliti, l'esperienza minima prevista dall'art. 3.
- b. i periodi lavorativi da considerare ai fini del computo del periodo di inserimento richiesto per l'ammissione al corso non devono necessariamente essere svolti presso una sola impresa e possono essere discontinui e presentare interruzioni.
- c. per "attività lavorativa qualificata" s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del CCNL di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale (vale a dire: lavoratori che abbiano nozioni di carattere generale, in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico. Ovvero lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, la pettinatura ad aria calda).

d. apprendistato:

- dal 11 maggio 1992 al 31 luglio 2000 i Contratti Collettivi di categoria che si sono succeduti nel tempo consideravano utile, ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale, un periodo di apprendistato di 5 anni e l'inquadramento dell'interessato al I gruppo (acconciatore maschile - acconciatore femminile - estetista);
- dal 1° agosto 2000 al 1° agosto 2008 il periodo normale di apprendistato utile ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale è rimasto di 5 anni con inquadramento dell'interessato al I gruppo (acconciatore maschile - acconciatore femminile - estetista). Per gli apprendisti assunti a partire dal 1° agosto 2000, in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l'attività, il periodo di apprendistato utile è stato ridotto a 4 anni e 6 mesi;
- dal 1° agosto 2008 è stato introdotto il contratto di apprendistato professionalizzante (accordo del 7 luglio 2008) la cui durata normale è, comunque, rimasta di 5 anni con inquadramento dell'interessato al I gruppo (acconciatore maschile e femminile - estetista). Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l'attività il periodo di apprendistato utile continua a rimanere ridotto a 4 anni e 6 mesi. Dal 1° agosto 2008 l'apprendistato può essere anche part-time, purché l'orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell'orario contrattuale.

Per poter quantificare il periodo mancante di lavoro svolto con contratto di apprendistato si è individuata una formula che consente di definire le modalità di calcolo dell'equivalenza del periodo di apprendistato al periodo di lavoro qualificato.

Due anni e mezzo di lavoro con contratto di apprendistato vengono parificati ad un anno di lavoro qualificato come specificato nella tabella sottostante.

Tabella

Requisiti Legge 174/2005, art. 3, comma 1 lett. b): <i>1 anno lavoro qualificato + 5 anni apprendistato</i>		Requisiti Legge 174/2005, art. 3, comma 1 lett. b): <i>3 anni lavoro qualificato</i>
1 anno lavoro qualificato (2080 ore)	=	1 anno lavoro qualificato (2080 ore)
2,5 anni apprendistato (5200 ore)	=	1 anno lavoro qualificato (2080 ore)
2,5 anni apprendistato (5200 ore)	=	1 anno lavoro qualificato (2080 ore)

Formula

$5200:2080=3120:X^1$. Le 3120 ore, qui indicate a titolo esemplificativo, equivalgono ad un anno e mezzo di lavoro.

- e. lavoro dipendente: oltre al lavoro dipendente propriamente detto ci si riferisce a quello assimilato ai sensi della normativa vigente, nonché all'associato in partecipazione in un'impresa di acconciatura (con apporto di sola prestazione lavorativa e partecipazione agli utili non inferiore al 30%).
- f. titolare dell'impresa: si intende il titolare in via principale dell'impresa individuale di acconciatura (codice importanza P) in cui è designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Al titolare dell'impresa individuale è assimilato il socio unico di una società a responsabilità limitata unipersonale.
- g. socio lavoratore: s'intende il socio accomandatario di società in accomandita semplice; il socio di società in nome collettivo e il socio di società a responsabilità limitata pluripersonale.

6. Tipo corso

- FS/ACC: percorso formativo di durata di 900 ore. 300 ore di teoria, 600 ore di stage.
- FC/ACC: percorso formativo di durata di 300 ore di teoria.

¹ Esempio: 5200 ore=due anni e mezzo di apprendistato, 2080 ore=1 anno di attività lavorativa qualificata.
3120 ore=1 anno e mezzo di apprendistato (che mancano per completare i 5 anni di apprendistato), X=1248 ore = 31 settimane e 8 ore da svolgere di attività lavorativa qualificata.

7. Esame

L'esame finale sarà svolto seguendo le linee guida di cui alla DGR 1355 del 17/07/2012.

8. Documentazione

La documentazione presentata dagli utenti dovrà essere conservata agli atti dell'Organismo di Formazione a disposizione per qualsiasi verifica da parte dell'amministrazione regionale.

- Documenti generali:

- copia titolo di studio conseguito;
- per gli allievi stranieri: adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana dimostrata attraverso il possesso di uno dei titoli previsti dalla direttiva di riferimento.

- Documenti specifici:

– *Lavoratore dipendente*

- copia ultima busta paga (di ogni singolo rapporto di lavoro);
- copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI;
- copia CUD;
- visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell'acconciatore 0750.

– *Contratto di apprendistato*

- copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI;
- visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell'acconciatore 0750;
- per coloro ai quali il periodo di apprendistato è ridotto a 4 anni e 6 mesi, copia attestato di qualifica professionale attinente l'attività o titolo di studio post – obbligo.

– *Lavoratore assimilato*

- documenti come lavoratore dipendente e copia contratto (da cui risulti l'esercizio delle mansioni di cui alla lettera c. del punto 5. del vademecum).

– *Collaborazione continuativa e coordinata*

- copia contratto
- estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa Inail
- copia CUD
- visura camerale storica della/e impresa/e
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa da cui risulti che il collaboratore ha svolto le mansioni di cui alla lett. c. del punto 5. del vademecum

– *Associato in partecipazione*

- estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa Inail;
- copia contratto di associazione in partecipazione con estremi di registrazione da cui risulti l'apporto lavorativo dell'associato (con l'esercizio delle mansioni di cui alla lett. c. del punto 5. del vademecum) e l'entità della sua partecipazione agli utili.

– ***Socio lavoratore e Familiare coadiuvante***

- visura camerale storica della/e impresa/e
- nel caso di collaboratore familiare di impresa artigiana: visura artigiana previdenziale;
- estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa Inail;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale della società/impresa familiare da cui risulti che il socio/familiare coadiuvante ha svolto le mansioni di cui alla lett. c. del punto 5. del vademecum.

– ***Titolare dell'impresa individuale***

- visura camerale storica della/e impresa/e;
- copia attestato qualificazione/abilitazione professionale del responsabile tecnico;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale da cui risulti che lo stesso ha svolto le mansioni di cui alla lett. c. del punto 5. del vademecum.